

SI INVITANO LE AZIENDE DESTINATARIE DELLA PRESENTE CIRCOLARE-IMPRESA A CONSEGNARNE COPIA A CIASCUN QUADRO SUPERIORE E COMUNQUE A COMUNICARE AL FONDO SCRIVENTE I NOMINATIVI CON GLI INDIRIZZI DI DETTI DIPENDENTI. GRAZIE.

Il nuovo testo dell'Accordo di rinnovo del c.c.n.l. per i dirigenti industriali, siglato il 22/12/2010 da Confapi e Federmanager, innovativo e rispondente alle nuove esigenze delle piccole e medie imprese industriali, **ha introdotto al proprio interno una nuova figura professionale denominata "quadro superiore"**: figura manageriale che pur non avendo riconosciuta la qualifica dirigenziale, svolge funzioni di elevata responsabilità nell'ambito dell'organizzazione aziendale, **che si affianca a quella tradizionale del dirigente d'azienda.**

Con l'Accordo dell'11 aprile 2011, Confapi e Federmanager hanno, quindi, deciso di estendere anche ai quadri superiori la forma di previdenza complementare già dalle stesse parti istituita con il PREVINDAPI in favore dei dirigenti destinatari del medesimo c.c.n.l., ottimizzando così gli obiettivi con una maggiore sinergia nell'utilizzo delle risorse, anche grazie al risparmio conseguente alla condivisione degli strumenti amministrativi e gestori.

Con decorrenza dal 1° luglio 2011 è possibile iscrivere i quadri superiori al Previndapi attraverso la compilazione e sottoscrizione del relativo "modulo di adesione individuale quadri superiori" reperibile sul sito www.previndapi.it – sezione modulistica nell'omonimo link.

NORMATIVA SULLA CONTRIBUZIONE

I versamenti dei contributi al Fondo destinati a previdenza complementare, come di seguito specificati per le distinte cinque «CLASSI ISCRIZIONE», devono essere effettuati dall'impresa con cadenza trimestrale. Per i quadri superiori neo assunti o neo nominati si dovrà provvedere al versamento in occasione della scadenza del primo trimestre utile. I trimestri iniziano con i mesi di Gennaio, Aprile, Luglio e Ottobre ed **i contributi devono essere versati** entro il giorno venti del mese successivo a ciascun trimestre e cioè, **entro il 20 aprile, il 20 luglio, il 20 ottobre ed il 20 gennaio**. Nel caso in cui tali date cadano in giorno festivo, la scadenza viene spostata al primo giorno lavorativo successivo.

La classificazione dei quadri superiori delle piccole e medie aziende industriali iscritti al Previndapi è articolata come segue:

CLASSE ISCRIZIONE	
«A»	Iscritto precedentemente alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 124/93 (29 Aprile 1993) a un Fondo pensione complementare esistente al 15 Novembre 1992. Quadro superiore «Vecchio iscritto». Vedi punto 1) «A» seguente.
«B»	iscritto per la prima volta ad un Fondo pensione complementare dopo il 28 Aprile 1993, ma con una qualche anzianità contributiva acquisita, prima di tale data, quale lavoratore subordinato, nei confronti di forme pensionistiche obbligatorie (INPS-INPDAI). Quadro superiore «Nuovo iscritto ante». Vedi punto 1) «B» seguente.
«C»	iscritto per la prima volta ad un Fondo pensione complementare dopo il 28 Aprile 1993, di prima occupazione successiva a tale data. Quadro superiore «Nuovo iscritto post». Vedi punto 1) «C» seguente.
«X»	iscritto ad un Fondo pensione complementare successivamente al 31 dicembre 2006, con il solo conferimento esplicito del T.F.R. . Vedi punto 1) «X» seguente.
«Z»	iscritto ad un Fondo pensione complementare con il solo conferimento tacito del T.F.R.. Vedi punto 1) «Z» seguente.

1) "A" Iscritto precedentemente al 29 Aprile 1993 - Vecchio iscritto - classe «A»

Nel limite del massimale retributivo di €90.000,00, l'aliquota contributiva dal 1° luglio 2011, sia a carico dell'azienda che del quadro superiore, è pari al 2%. Dal 01/01/2012 la misura minima è elevata al 3%.

La quota del T.F.R. che deve essere destinata al Previdapi è pari al 2% della retribuzione utile ai fini della determinazione del T.F.R. senza alcun limite di massimale. Dal 01/01/2012 la quota del T.F.R. è elevata al 3%.

Con dichiarazione scritta, indirizzata al proprio datore di lavoro, il quadro superiore può comunicare la volontà di trasferire, al Previdapi, tutto il T.F.R. maturando.

1) "B" Iscritto successivamente al 28 Aprile 1993 già occupato a tale data - Nuovo iscritto ante - classe «B».

Nel limite del massimale retributivo di €90.000,00, l'aliquota contributiva dal 1° luglio 2011, sia a carico dell'azienda che del quadro superiore, è pari al 2%. Dal 01/01/2012 la misura minima è elevata al 3%.

La quota del T.F.R. che deve essere destinata al Previdapi è pari al 2% della retribuzione utile ai fini della determinazione del T.F.R. senza alcun limite di massimale. Dal 01/01/2012 la quota del T.F.R. è elevata al 3%.

Con dichiarazione scritta, indirizzata al proprio datore di lavoro, il quadro superiore può comunicare la volontà di trasferire, al Previdapi, tutto il T.F.R. maturando.

1) "C" Iscritto successivamente al 28 Aprile 1993 di prima occupazione successiva a tale data - Nuovo iscritto post - classe «C».

Nel limite del massimale retributivo di €90.000,00, l'aliquota contributiva dal 1° luglio 2011, sia a carico dell'azienda che del quadro superiore, è pari al 2%. Dal 01/01/2012 la misura minima è elevata al 3%.

Per il quadro superiore di prima occupazione successiva al 28 Aprile 1993, permane l'obbligo legale di destinare al Previdapi, tutto il T.F.R. maturando (ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 124/93).

1) "X" Iscritto successivamente al 31 dicembre 2006 con il solo conferimento del T.F.R. maturando (modalità esplicita).

Il quadro superiore, attraverso il modulo di adesione individuale, può comunicare al datore di lavoro di voler trasferire al Previdapi il solo T.F.R. maturando.

1) "Z" Iscritto successivamente al 31 dicembre 2006 che non abbia manifestato esplicitamente né la volontà di aderire al Previdapi né la volontà per la destinazione del T.F.R. maturando - classe "Z" (modalità tacita).

Conferimento tacito, al Previdapi, del solo T.F.R. maturando.

In caso di periodi retributivi inferiori all'anno (ad esempio ove il rapporto di lavoro inizi e/o cessi in corso d'anno), va operato il riproporzionamento per dodicesimi dei predetti limiti di massimale, considerando come mese intero la frazione pari o superiore a 15 giorni e trascurando quella inferiore.

Nell'Accordo 11/04/2011 è stato convenuto che, ferma restando la misura minima dei contributi a carico delle imprese e a carico dei quadri superiori, da versare al Previdapi, il datore di lavoro e il quadro superiore possono determinare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico. Sulla base di intese, anche individuali, il datore di lavoro potrà aumentare la quota di contribuzione posta a suo carico, con corrispondente pari riduzione della quota di contribuzione posta a carico del quadro superiore, salvo il rispetto dell'aliquota minima (4% da luglio 2011 e 6% dal 01/01/2012) complessivamente stabilita dagli accordi vigenti a carico dell'impresa e del quadro superiore.

Agli effetti delle predette contribuzioni, fanno parte della retribuzione tutti gli elementi considerati utili, per disposizione di legge e di contratto, per il trattamento di fine rapporto, con esclusione dei compensi e/o indennizzi che siano percepiti per effetto della dislocazione in località estere.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE

Giovanni Lisi

Per comunicazioni telefoniche i numeri sono:
06 4871448 e 06 4871449 - Fax 06 4871445
con orario dalle 9 alle 17,00 escluso il sabato